

Erronea percezione del contributo a fondo perduto e applicazione delle sanzioni

di [Isabella Buscema](#)

Publicato il 30 Settembre 2021

L'erronea percezione del **Contributo a fondo perduto** da parte del contribuente, dovuta all'inserimento nel **calcolo del fatturato** medio mensile del valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé stesso, giustifica la non applicazione delle **sanzioni**?
Se i chiarimenti sul corretto calcolo del fatturato sono arrivati solo dopo che le somme sono state erogate al contribuente, **non sono dovute sanzioni ma solo interessi**?

Contributo a fondo perduto: la normativa

L'articolo 1 del [decreto "Sostegni"](#) (D.L. 41/2021) prevede il riconoscimento di *“un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario”*, nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1.



Erronea percezione del contributo a fondo perduto: il caso esaminato dall'Agenzia Entrate

Il quesito è stato posto da una ditta individuale che, presentato, in data 12 aprile 2021, il modello per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del DI n. 41/2021, lo ha regolarmente

percepito dopo pochi giorni, ritenendo di essere in possesso dei previsti requisiti.

L'istante dichiara di aver percepito, il 17 aprile 2021, l'indennizzo del decreto "Sostegni" e di essersi reso conto che non gli spettava solo in seguito ai chiarimenti forniti dall'Agenzia con la circolare n. 5/2021.

In data 14 maggio 2021, l'Agenzia delle entrate emana la [circolare n. 5/2021](#) in cui si chiarisce che "le assegnazioni agevolate e le estromissioni agevolate degli immobili, operazioni assoggettate generalmente ad Iva, non dovevano entrare nel calcolo della media mensile", come previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto "Sostegni".

Con la citata [circolare n. 5/2021](#) l'Agenzia ha precisato che l'assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde a una distribuzione in natura del patrimonio della società nell'ambito dei rapporti tra soci e società e quindi, a differenza di altre operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (comprese le cessioni di immobili ai soci), le assegnazioni/estromissioni non rientrano tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto "Sostegni" e, prosegue la circolare:

"Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell'IVA, gli importi derivanti all'estromissione/assegnazione dei beni dell'impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni»".

Secondo l'istante,

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento